

**ESSENTIALS**



17 SET 2020

19408/20

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24560/2018

SEZIONE LAVORO

Cron. 19408

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 12/02/2020
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24560-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
 (omissis) , che lo rappresenta e difende  
 unitamente all'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

2020

531

(omissis) S.R.L., in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,  
 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'

avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D'APPELLO  
di SALERNO, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 87/2018;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/02/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA  
DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per  
il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale  
Avvocato (omissis) .

## **FATTI DI CAUSA**

Con sentenza del 19 giugno 2018, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da (omissis) nei confronti della Casa di cura (omissis) S.r.l. presso la quale operava quale medico con qualifica di aiuto, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per maltrattamenti nei confronti di una paziente.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto rispettato il termine di 30 giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti previsto dall'art. 11 del CCNL per l'intimazione del licenziamento dovendosi qualificare come lettera di comunicazione della sospensione cautelare l'atto che il (omissis) sosteneva essere la lettera di contestazione, non ravvisabile una lesione del diritto di difesa in relazione alla mancata messa a disposizione del (omissis) del verbale recante le dichiarazioni rese dalle dipendenti ascoltate quali testimoni oculari, sufficientemente completa l'indagine aziendale, provato il fatto contestato e solo genericamente contestata la proporzionalità della sanzione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il (omissis), affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Casa di cura.

Il ricorrente ha poi presentato memoria.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. n. 300/1970 e 11 CCNL per le Case di cura private, lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità del maturato convincimento circa la non sovrapponibilità tra comunicazione della sospensione cautelare e la lettera di contestazione con conseguente anticipazione della

data della contestazione e violazione del termine previsto dal CCNL per l'intimazione del licenziamento.

Con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica, il ricorrente censura il convincimento della Corte territoriale circa la non ravvisabilità di una lesione del diritto di difesa nella mancata consegna al ricorrente del materiale istruttorio raccolto nel corpo dell'indagine aziendale.

Il medesimo vizio è nel terzo motivo prospettato al fine di censurare il convincimento della Corte territoriale in ordine alla congruità dell'indagine aziendale.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 7 e ss. l. n. 300/1970, 11 CCNL per le Case di cura private e 2697 c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità del convincimento circa il carattere confermativo dell'istruttoria espletata in sede giudiziaria rispetto all'indagine aziendale.

Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. 7 e ss. l. n. 300/1970, 11 CCNL per le Case di cura private e 329 c.c. è prospettata con riferimento alla mancata pronuncia in ordine alla proporzionalità della sanzione che si celerebbe dietro la valutazione operata dalla Corte territoriale del difetto di specifica impugnazione di quanto a riguardo motivato dal giudice di prime cure;

Con il sesto motivo, ancora rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 7 e ss. l. n. 300/1970, 11 CCNL per le Case di cura private e 2697 c.c., il ricorrente lamenta a carico della corte territoriale l'omessa pronuncia in ordine alla rilevanza ai fini della giustificazione del licenziamento del richiamo operato da un "comportamento recidivante" in realtà insussistente.

A riguardo rilevata l'inammissibilità del primo motivo, stante l'inconferenza del vizio denunciato rispetto alla questione oggetto



di censura avente natura meramente interpretativa così da involgere semmai la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve ritenersi infondato il secondo motivo, non dando conto il ricorrente a fronte della riconosciuta insussistenza dell'obbligo di offrire in consultazione i documenti aziendali, dell'essenzialità nella specie di tale comportamento alla luce del generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, inammissibili il terzo e quarto motivo, che recano una mera confutazione della valutazione del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale senza addurre specifiche censure alle argomentazioni addotte a sostegno del pronunciamento, inammissibili altresì il quinto ed il sesto motivo, non ravvisandosi in entrambi i casi alcuna mancata pronuncia e risultando, quindi, le censure inconferenti rispetto ad una valutazione intesa a valorizzare e ritenere sufficiente ai fini dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto la gravità della degenerazione che ha segnato il rapporto con la degente.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.2020

Il Relatore



Il Presidente



**IL CANCELLIERE**

Depositato in Cancelleria

oggi, 17 SET 2020



**IL CANCELLIERE**

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Ursola